



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Presidente

Roma, 22 luglio 2015
ns. rif.: MCM/prot. n. 113

Egregio Signor
Dott. Walter TONIATI
Responsabile del Procedimento
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15
33100 UDINE

e p.c. A.N.AC. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Via Minghetti, 10
00186 ROMA

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto del servizio di direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo, assistenza e supporto nell'ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo, finalizzato all'esecuzione dei lavori di realizzazione del III e IV lotto dell'Ospedale di Udine

Egregio Dottore,

in relazione al bando in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare, desidero formulare alcune osservazioni in merito alla richiesta di requisiti minimi per la partecipazione alla gara.

Mi riferisco al paragrafo del disciplinare di gara relativo ai requisiti di ordine speciale in cui viene richiesto il possesso dei requisiti, ex articolo 263 del Dpr 207/2010, relativi: "al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando ...; all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252 ...; all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui

./.



all'articolo 252 ...". A tale proposito la clausola fa riferimento sia per il fatturato, sia per i servizi/due servizi, all'importo della parcella calcolato per ogni classe e categorie del DM 143/2013 (E.10, S.03, IA.01, IA.02, IA.04).

Va evidenziato che la clausola del disciplinare, dal momento in cui richiede la dimostrazione dei requisiti (ex articolo 263 lett. b) e c) del Dpr 207/2010) riferiti all'importo della parcella e quindi all'importo dei servizi, si pone in contrasto con la normativa e in particolare con l'articolo 263 del Regolamento del Codice dei Contratti, Dpr 207/2010, che prevede invece che detti requisiti debbano essere riferiti all'importo dei lavori. In altre parole l'articolo 263 del Dpr 207/2010 lett. b) e c) dispone che l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi/due servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare debba essere riferito all'importo stimato dei lavori da progettare e non a quello dei servizi. Per quanto riguarda invece il calcolo del fatturato la norma non prevede la suddivisione in classi e categorie ma semplicemente il riferimento a "un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta".

Alla luce di quanto esposto, Le sarò grata di considerare l'opportunità di una urgente modifica della suddetta clausola, al fine di adeguare gli atti di gara alla normativa vigente, consentire la più ampia partecipazione ed eliminare le citate anomalie che potrebbero portare a un contenzioso con gli aspiranti alla commessa.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrizia Lotti', written in a cursive style.

Ing. Patrizia Lotti